

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA
TASSA**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1** - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2** - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3** - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4** - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 5** - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 6** - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 7** - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 8** - Procedimento per occupazioni temporanee
- Art. 8 bis** - Procedimento per occupazioni temporanee
- Art. 9** - Occupazioni
- Art. 10** - Mostre merci
- Art. 11** - Lavori edili
- Art. 12** - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 13** - Autorizzazione ai lavori
- Art. 14** - Occupazioni con ponti, scale etc.
- Art. 15** - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 16** - Occupazioni d'urgenza
- Art. 17** - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18** - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 19** - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 20** - Effetti della revoca
- Art. 21** - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 22** - Obblighi del concessionario
- Art. 23** - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 24** - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 25** - Classificazione del Comune
- Art.25 bis**
- Art. 26** - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 27** - Tariffe
- Art. 28** - Soggetti passivi
- Art. 29** - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 30** - Misura dello spazio occupato

- Art. 31** - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 32** - Distributori di carburante
- Art. 33** - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 34** - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 35** - Maggiorazioni della tassa
- Art. 36** - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 37** - Riduzione tassa temporanea
- Art. 38** - Esenzione dalla tassa
- Art. 39** - Esclusione dalla tassa
- Art. 40** - Sanzioni tributarie
- Art. 41** - Versamento della tassa
- Art. 42** - Rimborsi
- Art. 43** - Ruoli coattivi
- Art. 44** - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le

revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507 e 28 dicembre 1993 n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3 , è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Sindaco.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno [2 (due)]¹ giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occupazione.

¹ Termine modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002 e con deliberazione n.7 del 26/01/2004.

[Art.3
Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in modifica dell'art.50 del D.Lgs.n.507/93, l'atto di concessione sostituisce la denuncia da parte del contribuente richiedente per il periodo anche pluriennale in esso indicato]².

Art. 4
Occupazioni permanenti soggette
al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art.38 del D.L.vo 15/11/1993 n.507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili;
- e) occupazioni con pali di legno, di ferro o cemento, travi o tralicci;
- g) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;

Art.5
Occupazioni temporanee soggette
al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art.45 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili e ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via o su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, o altro

² Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002.

all'esterno dei pubblici esercizi, di attività artigianali o industriali;

f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari decauville, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art.6

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art.7

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito il giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

[Art.8

Procedimento per occupazioni temporanee

1. L'ufficio Sportello Unico informa immediatamente l'ufficio della P.M., e l'ufficio tecnico della domanda pervenuta relativa all'occupazione temporanea del suolo e del soprasuolo, per l'emissione del relativo parere. I dati necessari per il calcolo dell'imposta devono essere comunicati all'ufficio tributi che provvede tempestivamente alla loro elaborazione e comunicazione allo Sportello Unico.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico procede alla emissione del provvedimento debitamente firmato dal responsabile dell'Ufficio di polizia municipale e Tecnico o loro delegati, indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego.
3. Il procedimento deve comunque concludersi in tempo utile per permettere al richiedente di poter procedere all'occupazione a partire dal giorno indicato nella richiesta]³.

⁴[Art.8 bis

Procedimento per occupazioni permanenti

1. L'Ufficio Tributi informa immediatamente l'ufficio della P.M., e l'ufficio tecnico della domanda pervenuta relativa all'occupazione permanente del suolo e del sovrasuolo, per l'emissione del relativo parere.
2. Il Responsabile del Servizio tributi procede alla emissione del provvedimento acquisendo i pareri di cui al comma precedente, indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego.
3. Il procedimento deve comunque concludersi nel termine di giorni 15 (quindici) dalla presentazione della domanda].

Art.9

Occupazioni

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio della autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.
3. Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art.10

Mostre merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante

3 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002.

4 Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002.

ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 41 ,comma 2, lett. D.

Art. 11 Lavori edili

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico, risulti su questo, ad un'altezza minima di metri 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare, caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 13 Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14 Occupazioni con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette

alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a una giornata.

Art. 15

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 17

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno [1 (uno)]⁵ giorno lavorativo prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

⁵ Numero dei giorni modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 29/11/2002 e successivamente con deliberazione n. 7 del 26/01/2004.

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 19 Revoca delle autorizzazioni

1. [L'Ufficio]⁶ che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 20 Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, [per motivi non imputabili al concessionario]⁷ dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile [dell'Ufficio tributi]⁸ al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

⁶ Modifica introdotta con deliberazione n. 66 del 29/11/2002.

⁷ Integrazione di frase introdotta con deliberazione di C.C. n. 66 del 26/11/2002.

⁸ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 66 del 26/11/2002.

Art. 21

Sospensione delle autorizzazione e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata [della stessa]⁹.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 22

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.23

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 24

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma I dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 40 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

⁹ Modifica introdotta con deliberazione n. 66 del 29/11/2002.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 25 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla v^A classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 25 bis¹⁰

- 1) Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97 il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e riscossione della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 2) Il Comune di Volta Mantovana si riserva la facoltà di gestire le attività connesse alla gestione di questa tassa con le diverse modalità prevista dalla norma indicata al comma 1 ovvero:
 - a) in forma diretta al comune con la propria struttura organizzativa e personale
 - b) in forma associata con altri comuni
 - c) affidando in concessione ai soggetti abilitati e iscritti all'apposito albo iscritto presso il Ministero dell'Economia
- 3) Il Responsabile del Settore finanziario sulla base di apposito indirizzo emanato dalla Giunta comunale, valuterà la modalità più conveniente ed efficace.

Art. 26 Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione della aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal suddetto art. 42.

Art. 27 Tariffe

¹⁰ Art. aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2010

[1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio]¹¹.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

prima categoria 100 per cento;

seconda categoria 80 per cento;

terza categoria 70 per cento.

Art. 28 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 29 Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

[2. Ai sensi dell'art. 42 comma 4, non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.]¹²

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 27 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 30 Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, per erogazione di pubblici servizi si applica la normativa prevista dalla

¹¹ Frase modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002.

¹² Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2003.

Legge 488/99.

[3. Per le occupazioni soprasuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.]¹³

Art. 31

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 32

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 33

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, commisurata alla misura minima della tariffa.

Art. 34

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

¹³ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2003.

[3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 40 per cento di riduzione.

Per le occupazioni che si protraggono oltre i 30 trenta giorni, la riduzione del 40 per cento si applica solo su tale periodo.

Nel caso di richiesta di proroga della concessione, ai fini del calcolo di cui ai commi precedenti, si considera il periodo complessivo dell'occupazione.]¹⁴

Art. 35

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 36

Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

[1) ai sensi dell'art .42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.]¹⁵

2) ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

Art. 37

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45

comma 1: Le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni sono ridotte del 20%;

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40 per cento;

- comma 5-Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche la cui superficie ecceda i 10 mq. e di manifestazioni culturali e sportive, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte

¹⁴ Commi modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2004.

¹⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2003.

eccedente i 1.000 mq. e comunque non inferiore a L.150 a mq. e per giorno;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento.

Art. 38 Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili;
- h) [Le occupazioni effettuate dalle associazioni "ONLUS" come definite dal D.Lgs. 460/97]¹⁶.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. (art. 3, comma 67 L.549/95).
- i) le occupazioni con tende o simili, fisse o detraibili;
- j) [Le occupazioni effettuate dalle associazioni "ONLUS" come definite dal

¹⁶ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2004.

Art. 39
Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'intero del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3. Ai sensi del comma 62 art. 3 della legge 549/95 non si applica, a decorrere dal 1/1/96 e fino a nuova determinazione dell'Amministrazione, la tassa sui passi carrabili.

[Art. 40
Sanzioni tributarie

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, nonché quelle previste dall'art.13 del D.Lgs.471/97.]¹⁸

Art.41
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune. Il versamento potrà essere anche utilizzando il P.O.S., o con versamento diretto presso la tesoreria comunale.¹⁹
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
- [5. L'importo minimo per il versamento della TOSAP è di € 5,00]²⁰.(comma abrogato)

Art.42
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,

¹⁷ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2004.

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002.

¹⁹ Comma 3 modificato con deliberazione del CC n. 5 del 19/01/2007

²⁰ Comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2002. Lo stesso comma è stato abrogato con deliberazione del CC n. 5 del 19/01/2007.

ovvero da quello di cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.²¹

Art. 43
Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal Regolamento delle entrate a discrezione del Responsabile del Servizio tributi.

Art. 44
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il 1 Gennaio 2003.

²¹ Comma modificato con deliberazione del CC n. 5 del 19/01/2007.